



Comune di Tornaco

Provincia di Novara

Comunicato ai Capigruppo

Il 03.06.2016 N. prot. 1092

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 22

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2016

L'anno **Duemilasedici**, addì DICIASSETTE del mese di MAGGIO alle ore 18,30

Nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Cognome e nome		Presente	Assente
SARINO GAUDENZIO	Sindaco	x	
CATTANEO MICHELA	Vice-sindaco	x	
BERNASCONE DOMENICO	Assessore	x	
Totale		3	

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Dott. Guido Ingrassia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gaudenzio Sarino, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI pareri espressi a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO l'art. 208 del nuovo codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada, ai commi 4, 5 e 5-bis, testualmente recita:

«Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.».

VISTO, altresì, l'art. 142, che ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del medesimo codice della strada, che testualmente recita:

«12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni

di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-*bis* destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-*bis* del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-*bis* è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-*ter* del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.».

VISTA la Legge 29 luglio 2010, n. 120, art. 25, comma 3, che così dispone:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater* dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui al comma 2».

VISTO il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 485;

RITENUTO di dovere determinare per l'anno 2016, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, in applicazione delle norme sopra riportate a eccezione di quanto stabilito dai commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater* dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 poiché alla data odierna non è ancora stato emanato il decreto di cui all'art. 25, comma 2, della Legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTO l'art. 4 ter del D.L. 16/2012 con cui si dispone che ciascun ente locale è tenuto, “entro il 31 maggio di ogni anno a trasmettere in via informatica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell'Interno una relazione in cui sono indicati l'ammontare complessivo dei proventi spettanti all'ente stesso ai sensi del comma 1 dell'art 208 (accertamento delle violazioni da parte di funzionari ed agenti di enti locali) ed al comma 12 bis dell'art. 142 (proventi per violazioni dei limiti di velocità accertati attraverso l'impiego di determinati di congegni di rilevamento, spettanti nella misura del 50% all'ente proprietario della strada e dell'altro 50% all'ente di cui dipende l'organo accertatore)”;

DATO ATTO per il 2016 è ragionevole ipotizzare una previsione di € 2.000,00;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs n. 267/2000:

Si esprime parere favorevole.

Tornaco, lì 17.05.2016

Il Responsabile del servizio

F.to Dott. Guido Ingrassia

Con voto favorevole espresso all'unanimità dai presenti;

DELIBERA

A) Per l'anno 2016 il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del nuovo codice della strada vengono destinati, in termini percentuali, come segue

Missione 10005103 – Trasporti e diritto alla mobilità - Intervento 1933 - Manutenzione segnaletica stradale su strada di proprietà comunale- finalità di cui al punto a) dell'art. 208, comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992 e ss.mm.ii

B) Di dare atto che il restante 50% è impiegato per il finanziamento indistinto delle spese correnti iscritte nel Bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

C) Di disporre che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento con il bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

D) Di dare atto che, avendo questo Comune al 31.12.2015 una popolazione di 894 abitanti, la presente deliberazione non sarà comunicata al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 208, comma 4, del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285;

Quindi,

Con voto favorevole espresso all'unanimità dai presenti

DELIBERA

DI dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Gaudenzio Sarino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Guido Ingrassia

Relazione di pubblicazione e dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune, nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 03.06.2016

Trascorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra riportata, la medesima è definitivamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Guido Ingrassia

Eseguibilità

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la presente deliberazione è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Guido Ingrassia

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li, 17.05.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE